



Permessi e congedi: le circolari di INPS e Dipartimento Funzione Pubblica

Erano particolarmente attese le indicazioni operative sulla concreta applicazione delle novità introdotte dal Decreto 119 del 18 luglio 2011 che ha parzialmente riordinato la normativa in materia di congedi – parentali e straordinari - e permessi per l'assistenza a persone con disabilità grave.

Su queste innovazioni sono divulgate quasi contemporaneamente le due corpose circolari: INPS, 6 marzo 2012, n. 32 e Dipartimento Funzione Pubblica, 3 febbraio 2012, n. 1 (registrata in data successiva). In larga misura le due circolari sono coincidenti nella sostanza, ma conservano alcune significative differenze.

Meritano di essere ripercorse – come fanno, in premessa, ambedue le circolari - le principali innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 119/2011.

- Prolungamento del congedo parentale (art. 33, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151): il diritto al prolungamento del congedo parentale (entro il compimento dell'ottavo anno del bambino) spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, per ogni minore disabile in situazione di gravità per un periodo massimo totale non superiore a tre anni.
- Permessi giornalieri: sono concessi anche prima dei tre anni di vita del bambino, in alternativa alle altre agevolazioni.
- Beneficiari dei congedi retribuiti (biennali): viene ridefinita la platea dei beneficiari e imponendo un ordine di priorità tra gli stessi (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle).
- Referente unico: il congedo straordinario e i permessi lavorativi (art. 33, Legge 104/92) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile.
- Indennità per il congedo straordinario: va essere calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione e i periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.
- Assistenza a più familiari disabili: vengono ristrette le possibilità di cumulare i permessi giornalieri in capo allo stesso lavoratore.
- Assistenza a parenti non conviventi: il lavoratore che usufruisca di permessi per assistere persona residente in un comune situato a distanza superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, deve attestare, con titolo di viaggio o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.

Su ognuno di questi punti insistono le due Circolari del Dipartimento Funzione Pubblica e dell'INPS entrando nel merito e fornendo indicazioni operative.

Telecomunicando

NEWS



Cisal Comunicazione

MOTOROLA ATRIX - CONTROLLO A DISTANZA

Venerdì 23 marzo 2011, si è riunita la commissione nazionale sui controlli a distanza sul tema NFAS e Motorola ATRIX.

Alla riunione, oltre i componenti la commissione, era presente la linea Open Access e IT. La parte sindacale ha esposto le problematiche rappresentate dai vari territori dove il NFAS è già stato avviato. In particolare la preoccupazione sulla possibile localizzazione dell'apparato attraverso il sistema GPS.

La parte aziendale precisando che l'introduzione del nuovo sistema FAS, che tra l'altro tiene conto anche delle indicazioni fornite dai lavoratori, consente, attraverso la georeferenziazione dei terminali di rete e l'utilizzo abbinato di un navigatore satellitare acquistato da Telecom Italia, la semplificazione dell'attività lavorativa dei tecnici e che lo stesso è stato pensato e realizzato solo a per tale scopo. Inoltre ha precisato che i lavoratori hanno, se lo vogliono, la possibilità di attivare e disattivare il GPS in qualsiasi momento. La parte aziendale con dimostrazione diretta ha evidenziato come, contrariamente al precedente apparato, nel nuovo telefono l'attivazione del GPS richiede il consenso da parte del tecnico. La delegazione di parte sindacale, ha chiesto, una descrizione documentale dettagliata delle funzioni del nuovo apparato, di conoscere l'eventuale possibilità di estrapolazione dei dati, il livello di accesso e la conservazione. Riservandosi dopo aver analizzato tale documentazione di pronunciarsi in merito.

La parte sindacale, nell'immediato, ha chiesto che in fase di consegna dell'apparato venga fatta una specifica formazione descrittiva delle funzionalità del nuovo apparato sia ai lavoratori ai quali deve ancora essere consegnato sia per quelli a cui è già stato consegnato.

La parte Aziendale dopo aver precisato che l'introduzione del nuovo apparato non modifica il WFM già regolamentato con un precedente accordo, ha accolto positivamente la richiesta della specifica formazione e si è impegnata, nel più breve tempo possibile, di fornire la documentazione richiesta.

Le parti hanno condiviso di rimandare alla prossima riunione le valutazioni di merito.

http://www.cisalcom.org/index.php?option=com_foxcontact&view=foxcontact&Itemid=239

http://www.cisalcom.org/index.php?option=com_foxcontact&view=foxcontact&Itemid=123